SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1162, 126 e 1314-A)

RELAZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE BERLANDA)

Comunicata alla Presidenza il 17 marzo 1981

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Revisione delle aliquote in materia di imposte sul reddito delle persone fisiche e proroga delle agevolazioni tributarie (n. 1162)

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 1980

Attenuazione degli effetti dell'inflazione sull'imposta sui redditi delle persone fisiche (n. 126)

d'iniziativa dei senatori MALAGODI e FASSINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1979

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

Modifica delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) (n. 1314)

d'iniziativa dei senatori MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MARCHIO, MONACO, PECORINO, PISANO', PISTOLESE, POZZO e RASTRELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 1981

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1162, sia nel testo originario presentato dal Governo che in quello approvato dalla Commissione e ora al vostro esame, si propone di affrontare due questioni che da tempo erano state evidenziate da varie parti politiche e sociali, nonchè in Parlamento; la più recente occasione al riguardo è stata quella della discussione delle misure fiscali urgenti, avvenuta al Senato nell'agosto 1980, circostanza nella quale, infatti, da parte del gruppo comunista venne richiesto di introdurre in quei provvedimenti anche una variazione delle aliquote dell'IRPEF, da applicare ai contribuenti con decorrenza 1° gennaio 1981, e venne inoltre presentato dai senatori democratici cristiani un ordine del giorno, approvato dall'Assemblea, che invitava il Governo ad apportare modifiche migliorative nel trattamento fiscale dei nuclei familiari.

Il provvedimento al vostro esame è frutto dell'esame congiunto, compiuto dalla Commissione, dei disegni di legge nn. 1162, 126 e 1314, e contiene — anche — alcune norme interpretative in tema di imposta sui redditi; la Commissione vi propone, invece, di sopprimere alcuni articoli (quelli da 7 a 9, dell'originario disegno di legge n. 1162) relativi alla proroga del termine di scadenza di alcune agevolazioni, avendo nel frattempo il Governo a ciò provveduto con il decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36.

* * *

Una prima osservazione, che è stata subito formulata sin dall'avvio dell'esame in Commissione, ha riguardato l'entità della riduzione di gettito che il disegno di legge al nostro esame comporta, e il momento in cui discutiamo di questo tema; se cioè la riduzione del gettito, prevista inizialmente in circa 1.750 miliardi (entità per la verità non eccessiva se considerata sia rispetto al problema di perequazione che intende affrontare, sia rispetto all'entità del fenomeno di drenaggio fiscale, che per il solo anno 1980 il Ministero delle finanze ha stimato in 2.800 miliardi), fosse compatibile nel momento in cui gli sforzi di tutto il Paese, e i conseguenti riflessi sul bilancio dello Stato, devono essere indirizzati ad alleviare con tempestività e con mezzi adeguati le rovine della catastrofe naturale che ha colpito le Regioni del Sud. Il tema sopraindicato è stato oggetto anche del dibattito politico, nel corso del quale è stata avanzata l'ipotesi di rinviare di un anno l'alleggerimento delle aliquote IRPEF, ma alla fine è prevalsa la conclusione che la revisione della curva delle aliquote costituisce un provvedimento di carattere generale, non più rinviabile e destinato ad esplicare i suoi effetti anche negli anni futuri, mentre le esigenze contingenti ed eccezionali provocate dal terremoto siano da fronteggiare con un provvedimento straordinario, come l'addizionale o contributo che dir si voglia, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

La Commissione condivide tale conclusione, ed ha inoltre accolto con favore le ulteriori agevolazioni riferite al coniuge delle famiglie monoreddito.

Una seconda osservazione, di carattere generale, è stata formulata in Commissione nel corso dell'esame di questo specifico provvedimento; essa riguarda il rapporto tra entrate pubbliche (e fra queste l'imposta progressiva sul reddito) e la spesa, ricordando che il fabbisogno della pubblica amministrazione, in rapporto al prodotto interno lordo, è passato dallo 0,3 per cento nel 1960 al 10,5 per cento nel 1979, con un incremento che è via via esploso dal 1973 in poi. Si è osservato che, quando una buona parte delle spese (pur tendenti a rendere la società più uguale in settori importanti quali la istruzione, la sanità, la sicurezza sociale) viene finanziata con l'emissione di mezzi monetari, diventa più difficile mantenere o acquisire il consenso dei cittadini, che non possono più valutare l'ammontare totale o personale delle imposte che pagano, in relazione alle spese erogate dallo Stato.

Sono considerazioni, quelle dianzi ricordate, che il relatore ritiene opportuno richia-

mare sia per la loro attualità che per un riferimento al quadro globale del bilancio dello Stato, prima di riferire in modo approfondito sulle proposte in tema di tassazione del reddito delle persone fisiche e dei nuclei familiari.

* * *

Il drenaggio fiscale, e cioè l'aumento automatico della incidenza dell'imposta allorchè l'inflazione aumenta il reddito nominale dei contribuenti, è stato oggetto più volte di studi e di dibattiti, che negli ultimi anni si sono riferiti alla concreta situazione italiana, con ampiezza di documentazione, sia ad opera di studiosi, che del Governo, che del Parlamento.

Sembra doveroso dare atto che, in questa circostanza, la relazione con la quale il Governo accompagna il suo disegno di legge merita un positivo apprezzamento: sia per la sintesi introduttiva nella quale si richiamano i diversi effetti che l'inflazione e il drenaggio manifestano, da un lato, nei Paesi che hanno un sistema fiscale efficiente e una situazione equilibrata, nel lungo periodo, tra entrate e spese pubbliche, e dall'altro in quei Paesi come l'Italia, che non presentano una situazione di equilibrio quale quella sopra richiamata, e nei quali il fabbisogno finanziario del settore pubblico rappresenta una quota potenzialmente crescente del prodotto interno lordo; sia, inoltre, per l'analitica descrizione degli effetti del drenaggio fiscale negli ultimi anni sul livello di gettito complessivo, sia, infine, per la documentazione della incidenza del drenaggio per i più tipici casi di reddito personale o familiare.

La relazione del Governo al disegno di legge n. 1162, la memoria del Ministero delle finanze sulla « manovra imposte dirette 1981 », il pregevole studio dell'ufficio documentazione e ricerche del Senato sul « fiscal drag relativo all'IRPEF », e da ultimo il recente « libro bianco » del Ministero delle finanze sull'IRPEF, consentono al relatore di limitarsi ad alcuni cenni essenziali, rimandando per l'analisi all'ampia documentazione sopra ricordata.

È doveroso inoltre ricordare che la 6ª Commissione, per conoscere sull'argomento le opinioni più importanti, ha disposto, con il consenso del Presidente del Senato, una indagine conoscitiva ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, con la audizione di rappresentanti della Federazione unitaria delle confederazioni sindacali CGIL-CISL-UIL; per la verità, occorre rilevare che l'iniziativa è stata in parte disattesa dai massimi responsabili delle suddette organizzazioni sindacali, forse per un malinteso per il quale non è stata apprezzata in giusta misura l'importanza e la solennità dell'occasione. È stato comunque possibile per la Commissione acquisire notizie sull'orientamento di dette organizzazioni.

* * *

L'ultima modifica delle aliquote dell'IRPEF era stata adottata con la legge n. 576 del 1975, ed era tempo ormai di provvedere di nuovo, visto il progredire dell'inflazione verificatosi in questi ultimi anni; basti ricordare che, fatto base 100 l'indice del costo della vita per il 1976, lo stesso indice è giunto, al dicembre 1979, a 167,1 (ed oggi è quasi raddoppiato), e che contestualmente il livello normale dei redditi medi si è spostato in alto, tanto che dall'elaborazione del Ministero delle finanze sulle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 1977 risulta che la classe tra 3 e 4 milioni coincideva allora con l'imponibile medio dichiarato dal complesso dei contribuenti nel 1976, mentre la relazione governativa sul provvedimento al nostro esame, prevede che il reddito medio dei soggetti IRPEF nel 1981 si collocherà nella classe tra 6 e 7,5 milioni.

La legge finanziaria per il 1980 aveva apportato un primo rimedio, aumentando le detrazioni per i lavoratori dipendenti e per coloro che hanno familiari a carico, affrontando cioè, a fini perequativi, non il problema delle aliquote IRPEF valido per la generalità dei contribuenti, ma una attenuazione per particolari categorie, anche se prevalenti per numero e per esigenze.

Da questo punto di vista la proposta attuale risulta migliore, riflettendo i suoi ef-

fetti su tutti i contribuenti; e ciò pare rispondere ad un criterio di equità, se è vero quanto risulta da alcuni studi in merito alle differenze tra reddito medio *pro capite* e reddito medio di lavoro dipendente, nonchè i confronti tra quest'ultimo tipo di reddito e l'analogo degli altri Paesi CEE.

Fra i vari sistemi di adeguamento della struttura progressiva di una imposta al fenomeno dell'inflazione (riduzione proporzionale delle aliquote, detrazione dal reddito lordo di una percentuale pari all'inflazione, deflazione del reddito lordo, ecc.) la riforma del 1975 aveva adottato quello di rivalutare i singoli scaglioni di imposta, adeguandoli alla perdita di valore della moneta; detto sistema risultava semplice nell'applicazione rispetto alla complessità dei calcoli che sarebbero stati necessari per determinare l'imposta dovuta, qualora si fosse scelto uno degli altri metodi.

Questa volta il metodo proposto appare più complesso, perchè modifica il numero degli scaglioni, l'ampiezza di alcuni e modifica alcune aliquote marginali; si unisce a ciò il correttivo per il coniuge a carico di cui si dirà più avanti.

Le caratteristiche essenziali del provvedimento al vostro esame sono le seguenti:

1) riduzione degli scaglioni delle aliquote da 32 a 26;

2) mantenimento dell'aliquota iniziale al 10 per cento, ma unificazione dei primi due scaglioni (e cioè, in pratica, l'applicazione del 10 per cento d'imposta fino a 4 milioni di reddito);

3) introduzione di un notevole salto di otto punti per l'aliquota marginale relativa allo scaglione superiore che comprenderà i redditi tra 4 e 6 milioni;

4) riduzione delle aliquote marginali e del numero degli scaglioni fino a 25 milioni (si arriverà ad un unico scaglione compreso dai 21 ai 25 milioni con aliquote del 33 per cento, mentre attualmente da 22 a 25 milioni si applica l'aliquota del 35 per cento);

5) introduzione di un nuovo salto di tre punti dell'aliquota per lo scaglione di 25-30 milioni e conferma, per gli scaglioni successivi, delle aliquote marginali attualmente in vigore.

In conseguenza delle caratteristiche sopra ricordate, il provvedimento comporterà una riduzione dell'aliquota media per i redditi fino a 40 milioni, mantenendo invece inalterata quella per i redditi superiori a tale livello; e « cercando di fornire — così dice la relazione del Governo — un maggior incentivo al lavoro ai contribuenti con reddito compreso tra 7,5 e 25 milioni ».

Quest'ultimo — almeno ad avviso del relatore — sembra un argomento meritevole di approfondimento per il futuro, ricordando anche recenti osservazioni di autorevoli colleghi circa l'effetto disincentivante che una politica salariale sempre più appiattita, una incidenza fiscale in aumento, i rischi connessi alle funzioni dei dirigenti e dei quadri intermedi della pubblica amministrazione e delle aziende, hanno avuto e possono avere nei prossimi anni, con una diminuzione di professionalità e un degrado verso una generale burocratizzazione che certo non è idonea a mantenere, o a migliorare, l'efficienza del nostro sistema economico e sociale. La sopra accennata esigenza di riflessione per il futuro è, in sostanza, un richiamo all'equità e all'uguaglianza fra tutti i cittadini, se è vero che si vuole rimediare parzialmente agli effetti dell'inflazione, e che quest'ultima incide su tutti i cittadini, pure in presenza di situazioni di reddito diverse e di altre condizioni che il Governo indica « in maggior potere contrattuale e motivazioni al lavoro non meramente di natura finanziaria »: le condizioni ricordate dal Governo sono certamente vere, ma non si possono ignorare altre autorevoli opinioni secondo le quali non soltanto in Italia, ma in Italia certamente, si hanno indizi preoccupanti che l'accentuarsi della progressività delle imposte spingono all'espansione dell'economia sommersa.

E in Italia, ce lo ricorda il recente « libro bianco » del Ministro delle finanze sull'IRPEF confrontando la situazione del nostro Paese con quella di altri quindici Paesi europei ed extraeuropei, abbiamo l'aliquota minima tra le più basse (10 per cento), l'aliquota massima più alta (72 per cento) e la maggiore differenza (62 per cento) tra l'aliquota minima e l'aliquota massima.

* * *

Nel corso dell'esame compiuto dalla Commissione finanze e tesoro la proposta del Governo è stata confrontata con altre che affrontano la medesima questione:

a) la proposta Malagodi-Fassino di cui al disegno di legge n. 126 che suggerisce — ferme le aliquote della tabella IRPEF attualmente in vigore — di variare gli scaglioni di reddito in misura percentuale pari al 50 per cento della variazione dell'indice ISTAT del costo della vita registrato fra il 1976 ed il 1979, ed un adeguamento all'inflazione per gli anni successivi.

Nella sostanza la proposta Malagodi-Fassino prevede, in primo luogo, un aggiustamento parziale degli scaglioni in relazione all'inflazione avutasi nel periodo fra il 1976 ed il 1979 e, in secondo luogo, una indicizzazione annuale degli scaglioni con un adeguamento totale all'andamento dei prezzi.

Il risultato al quale si perverrebbe con la proposta citata è stato ampiamente esaminato nello studio predisposto nel febbraio 1980 dall'ufficio documentazione e ricerche del Senato, studio dal quale si rileva che la differenza percentuale di imposta (con il metodo proposto e l'imposta 1975) sarebbe sensibile (meno 9-10 per cento) per gli scaglioni fino a 22 milioni, ma esisterebbe, in senso favorevole per il contribuente, anche per gli scaglioni superiori.

È stato osservato, inoltre, che — qualora la rivalutazione non sia integrale, e cioè venga effettuata in una misura inferiore a quella dell'andamento dell'indice dei prezzi — saranno tutelati nei confronti dell'inflazione solamente gli incrementi dei redditi inferiori o pari alla rivalutazione predetta;

b) la proposta dei senatori del Gruppo comunista, avanzata nel luglio 1980, in occasione del dibattito sul decreto relativo a misure fiscali e ripreesntata come emendamento nel corso dell'esame in Commissione dell'attuale provvedimento, si concreta in una modifica delle aliquote per ridurre la progressività dell'imposta nella zona più critica; quella, cioè, tra i 6 e i 13 milioni lordi annui, dove si colloca il reddito del maggior numero degli operai e impiegati. Più in generale, la curva delle aliquote proposta dai senatori comunisti farebbe diminuire le imposte per i redditi fino a 30 milioni lordi annui; intorno ai 32 milioni si incrocia con le percentuali di tassazione vigenti; farebbe crescere le imposte per i redditi dai 35 milioni in su.

Circa le conseguenze sul gettito, stimate dai proponenti sulla base di due ipotesi di aumento del reddito nazioanle lordo per il 1981 (nella misura del 2,5 per cento o dell'1,5 per cento in termini reali, con una previsione di aumento dei prezzi del 16 per cento in tutte e due le ipotesi precedenti), una valutazione realistica porterebbe ad un gettito IRPEF del 1981 tra i 24.000 ed i 24.500 miliardi, e cioè 2.500-3.000 miliardi in meno, rispetto alla situazione odierna a legislazione invariata.

La proposta dei senatori comunisti, ed analoghe ipotesi di riforma dell'IRPEF avanzate dagli ambienti sindacali, differiscono dalla proposta del Governo per tre elementi principali: in primo luogo, c'è una differenza sensibile nell'entità della riduzione del gettito; in secondo luogo, si prevede un aumento delle aliquote marginali per il reddito oltre i 35 milioni; in terzo luogo, non si distingue — come osserva uno studio del Ministero delle finanze — l'incidenza dell'imposta dalla sua progressività, proponendo una riduzione delle aliquote medie e trascurando il fatto che l'origine del drenaggio fiscale è duplice: l'inflazione e il grado di progressività dell'imposta;

c) la proposta Mitrotti e altri di cui al disegno di legge n. 1314 è giunta alla 6ª Commissione nella fase finale dell'esame del provvedimento, così che non se ne è potuta compiere una approfondita analisi; il relatore ritiene, peraltro, che non sia accoglibile perchè mantiene un numero elevato di scaglioni (29), diminuisce l'aliquota minima all'8 per cento e riduce l'aliquota massima al 70 per cento, ma soprattutto perchè propone drastiche riduzioni di aliquote, in alcuni casi a più della metà, per gli scaglioni nei quali si concentrano il maggior numero di contribuenti e il gettito più consistente, con

quale risultato per le entrate pubbliche è facile prevedere.

Nel corso dei lavori della Commissione, il Governo ha presentato alcuni emendamenti che la Commissione ha approvato; detti emendamenti riflettono la sostanza degli accordi raggiunti dal Governo con le organizzazioni sindacali, e con gli stessi da un lato si aumentano le ulteriori detrazioni per il coniuge a carico, dall'altro si concede una ulteriore detrazione di imposta di lire 24.000 annue ai lavoratori dipendenti, da ultimo si precisano le modalità dei conguagli nel primo semestre 1981 e a fine anno.

Con le modifiche testè ricordate è stata sensibilmente aumentata l'entità delle agevolazioni concesse fin dal 1981 per attenuare gli effetti del drenaggio fiscale, anche se la soluzione più logica poteva essere forse trovata in altre direzioni. Infatti, nel corso dei lavori, la Commissione ha osservato che la proposta di modifica delle aliquote IRPEF prevede che, per l'attuale scaglione da 4 a 5 milioni, venga aumentata l'aliquota marginale, mentre per tutti gli altri scaglioni non oltre i 25 milioni le aliquote marginali saranno ridotte. L'inasprimento suddetto appare perciò anomalo nel quadro di insieme delle modifiche intese a ristrutturare le aliquote dell'imposta, specie nel caso particolare di uno scaglione (quello tra 4 e 5 milioni) che, secondo i dati più recenti, comprendeva il 5,8 per cento dei contribuenti, detentori del 3,8 per cento del reddito.

Sarebbe apparso più logico, e in tal senso il Governo avanzò una proposta alle parti sociali, attenuare di un punto, in modo permanente, l'aliquota relativa allo scaglione tra 4 e 6 milioni, ma le organizzazioni sindacali hanno preferito richiedere, in alternativa, una ulteriore detrazione di lire 24.000 per spese di produzione del reddito, valida per il solo 1981. L'esigenza di ottenere il consenso delle parti sociali ha prevalso sulla logica di una corretta ristrutturazione delle aliquote dell'imposta, con una soluzione che, tra l'altro, è destinata ad accentuare la progressività.

La Commissione accoglie le conclusioni sopra indicate, consapevole dell'importanza dei consensi ottenuti, pur senza esimersi dall'osservazione tecnica sopra citata.

* * *

Il provvedimento al nostro esame si propone, in sencodo luogo, di attenuare la sperequazione della tassazione del reddito familiare, avendo constatato come, dopo la sentenza della Corte costituzionale che ha stabilito l'autonomia tributaria dei coniugi, le famiglie nelle quali confluisce il solo reddito del capo famiglia risultano penalizzate rispetto alle famiglie con reddito percepito da entrambi i coniugi. Il provvedimento propone, pertanto, una detrazione di carattere soggettivo per il contribuente il cui coniuge a carico non possieda redditi propri per un ammontare superiore a lire 1.350.000; ma, a differenza della detrazione già prevista per il coniuge a carico dalle norme vigenti, la detrazione che ora si propone è commisurata al reddito complessivo annuo del contribuente.

Il tutto comporterà una riduzione del gettito di circa 706 miliardi, privilegiando le famiglie a più basso reddito rispetto a quelle a reddito più elevato, in modo che la percentuale di sperequazione risulti decrescente con il crescere del reddito.

Le ulteriori detrazioni proposte per il coniuge a carico partono da lire 54.000 per i redditi fino a 5 milioni, e in modo scalare raggiungono le lire 216.000 per i redditi oltre 28 milioni.

Rimandando alla documentazione e alle tabelle contenute nella relazione del Governo, nel corso dei lavori della Commissione è stato osservato che:

a) nei calcoli e nei modelli contenuti negli studi predisposti dal Governo si è presa prevalentemente per base la famiglia composta dai coniugi e da due figli a carico: ma, secondo una indagine condotta dall'ISTAT nel 1977, il 22 per cento delle famiglie italiane è composto da più di cinque persone: dette famiglie comprendono il 38 per cento dei cittadini; potrà essere opportuno, anche ai fini di una futura migliore

conoscenza del fenomeno, un calcolo effettuato su una di queste famiglie più numerose, per le quali intervengono sì la ulteriore detrazione per il coniuge, ma rimangono inalterate le detrazioni per i figli a carico. Importante sarebbe inoltre conoscere con esattezza la distribuzione dei vari tipi di famiglia nelle diverse zone del Paese;

b) negli altri Paesi europei diverse sono le politiche circa il modo di concessione dei benefici: in alcuni Paesi si privilegiano le detrazioni fiscali, in altri i trasferimenti diretti di reddito mediante gli assegni familiari, eccetera; in generale sono più alte le detrazioni che gli assegni familiari. La scelta italiana di riservare gli alleggerimenti fiscali ai redditi meno alti e ai soli lavoratori dipendenti si ispira alla logica di assicurare a tutti il necessario e di ridurre il numero dei beneficiari, e ciò anche per evidenti esigenze di bilancio.

La necessaria limitazione ai redditi meno alti e ai soli lavoratori dipendenti sta determinando, però, altre distorsioni che meriterebbero un approfondito esame che tenesse conto anche dei benefici di cui una famiglia può o può non godere a seconda del livello di reddito del capo famiglia.

Nonostante le osservazioni di cui sopra, ed altre che potranno servire per perfezionamenti da attuare in futuro, la Commissione ritiene che la soluzione che il Governo propone, definendola esplicitamente come transitoria, meriti un favorevole apprezzamento.

* * *

Alcune norme del disegno di legge n. 1162, e precisamente quelle contenute negli articoli 4, 5 e 6, rispondono ad esigenze di chiarezza e di interpretazione, o mirano a fornire all'Amministrazione mezzi più adeguati per diffondere la conoscenza delle norme tributarie.

L'articolo 4 del testo proposto dal Governo fissa una norma di carattere generale (che assorbe quella approvata dal Senato nell'agosto scorso in tema di oneri deducibili di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597) stabilendo che, allorquando il contribuente abbia ottenuto lo sgravio o il rimborso d'imposta o la restituzione di altri oneri che, in sede di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche o di quelle giuridiche, ha dedotto dal reddito complessivo ai fini di tali imposte, l'ammontare di tali somme non dà luogo ad una nuova determinazione del reddito complessivo dal quale sono state a suo tempo dedotte (determinazione che avverrebbe anche a notevole distanza di tempo), ma concorre a formare il reddito complessivo del soggetto sul periodo d'imposta nel quale ha avuto luogo lo sgravio, il rimborso o la restituzione.

L'articolo 5 del testo del Governo reca una disposizione a carattere interpretativo, relativa agli emolumenti arretrati dell'assegno perequativo di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734. I cennati emolumenti — concernenti il periodo 1° gennaio-30 novembre 1973, ma riscossi nel 1974 — sono stati a suo tempo assoggettati alla ritenuta di ricchezza mobile, categoria C/2, ed a quella complementare, e cioè ai tributi vigenti fino al 31 dicembre 1973.

La norma attuale conferma la regolarità della tassazione operata come sopra, ponendo fine a dubbi interpretativi sorti per il fatto che detti emolumenti sono stati materialmente riscossi nel 1974, ed evitando così una difficile riliquidazione di imposte a tanto tempo di distanza.

L'articolo 6 del testo del Governo dispone l'aumento dello stanziamento annuale per le spese di divulgazione del sistema tributario: lo stanziamento, fissato in lire 500 milioni nel 1976, viene elevato a 1.300 milioni.

* * *

Onorevoli Senatori, dopo avervi riferito sulle caratteristiche essenziali del provvedimento al vostro esame e, si spera in modo esauriente, circa i lavori della Commissione, il relatore vi invita a nome della 6ª Commissione permanente finanze e tesoro ad approvare il provvedimento, che ha ottenuto anche il parere favorevole della 1ª Commissione (affari costituzionali) e della 2ª Commissione (giustizia), e a considerare assorbiti i disegni di legge nn. 126 e 1314.

BERLANDA, *relatore*

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

a) **sul disegno di legge n. 1162**

(Estensore MODICA)

26 novembre 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

---

b) **sul disegno di legge n. 126**

(Estensore MODICA)

26 novembre 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

---

c) **sul disegno di legge n. 1314**

(Estensore MANCINO)

11 marzo 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

espresso, ai sensi dell'articolo 100, settimo comma, sul testo proposto dalla Commissione

17 marzo 1981

La Commissione, esaminato il testo proposto dalla 6ª Commissione finanze e tesoro per i disegni di legge nn. 1162, 126 e 1314, per quanto di propria competenza, non si oppone al suo ulteriore corso.

Fa peraltro rilevare, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministro delle finanze, che il minor introito derivante dal testo in esame per l'anno finanziario 1981, valutato in lire 1150 miliardi, risulterebbe già scontato negli attuali equilibri di bilancio quali derivanti dal progetto di bilancio presentato a settembre, corretto con la prima nota di variazione.

Al riguardo, con riferimento all'impostazione adottata dal Governo in base alla quale il progetto di bilancio 1981, a legislazione vigente, già scontava sul versante dell'entrata il previsto minor gettito derivante dalla manovra di modifica della curva delle aliquote IRPEF che il Governo intendeva attuare, la Commissione esprime forti riserve: non si comprende infatti sulla base di quale fondamento giuridico si sia, nel progetto di bilancio 1981 attualmente in discussione presso il Parlamento, proceduto a scontare un minor gettito collegato a ipotesi normative tutte ancora da discutere e da approvare da parte delle Assemblee legislative.

La Commissione ha pertanto invitato il Governo a voler fornire all'Assemblea dettagliati elementi di giudizio sulle motivazioni che hanno condotto a tale impostazione del progetto di bilancio 1981, nonchè sulle complessive modalità con cui la manovra di sgravio fiscale, nelle due componenti previsione aliquote IRPEF e detrazioni per carichi di famiglia, si ripercuote sull'impostazione degli equilibri di competenza del bilancio 1981.

Nella considerazione che un progetto di bilancio impostato sulla base della legislazione vigente non possa scontare, senza una implicata contraddizione, una diminuzione d'entrata determinata da un provvedimento non esistente, la Commissione ha prospettato al Governo l'opportunità di rendere esplicita la incidenza finanziaria della manovra da cui discende un minor gettito tributario pari a 1.150 miliardi per il 1981.

DISEGNO DI LEGGE n. 1162

TESTO DEL GOVERNO

Revisione delle aliquote in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e proroga delle agevolazioni tributarie

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1981 la tabella delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche allegata alla legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 2.

Il numero 1) del secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1) lire 108.000 per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi propri, esclusi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, per ammontare superiore a lire 1.350.000 al lordo degli oneri deducibili; nonchè una ulteriore somma determinata nelle seguenti misure commisurate al reddito complessivo annuo lordo del contribuente:

lire 54.000 per redditi superiori a 5 milioni e fino a 8 milioni di lire;

lire 78.000 per redditi fino a 10 milioni di lire;

lire 108.000 per redditi fino a 18 milioni di lire;

lire 120.000 per redditi fino a 23 milioni di lire;

lire 138.000 per redditi fino a 28 milioni di lire;

lire 216.000 per redditi oltre 28 milioni di lire ».

Nei numeri 2) e 3) del secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Revisione delle aliquote in materia di imposta delle persone fisiche

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico:

« 1) *identico*:

lire 54.000 per redditi fino a 5 milioni di lire;

lire 96.000 per redditi da oltre 5 milioni fino a 10 milioni di lire;

Soppresso;

lire 120.000 per redditi da oltre 10 milioni fino a 23 milioni di lire;

lire 138.000 per redditi da oltre 23 milioni fino a 28 milioni di lire;

lire 216.000 per redditi oltre 28 milioni di lire ».

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, le parole « lire novecentosessantamila » sono sostituite dalle parole « lire unmilionetrecentocinquantamila ».

Nell'ultimo periodo del numero 2) del secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, le parole « la detrazione di cui al n. 1) si applica » sono sostituite dalle parole « le detrazioni di cui al n. 1) si applicano ».

Le disposizioni dei commi che precedono hanno effetto dal 1° gennaio 1981 relativamente ai redditi posseduti da tale data.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Art. 3.

Ai possessori di redditi di lavoro dipendente e dei redditi di cui all'articolo 47, primo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, che da soli o con altri redditi non eccedono l'ammontare complessivo annuo lordo di lire 12 milioni, compete, per l'anno 1981, in aggiunta alle detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 dello stesso decreto, un'ulteriore detrazione d'imposta di lire 24.000 annue rapportate al periodo di lavoro nell'anno. La detrazione trova applicazione anche agli effetti del penultimo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 3.

Per il primo semestre dell'anno 1981 le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente sono effettuate dai sostituti di imposta sulla base delle aliquote di cui alla tabella allegata alla legge 2 dicembre 1975, n. 576.

Relativamente al periodo gennaio-giugno 1981, i sostituti di imposta provvederanno ad effettuare eventuali conguagli di imposta, conseguenti sia all'applicazione delle aliquote di cui alla tabella allegata alla presente

Art. 4.

Identico.

Relativamente al periodo gennaio-giugno 1981, i sostituti d'imposta provvederanno ad effettuare eventuali conguagli d'imposta, conseguenti sia all'applicazione delle aliquote di cui alla tabella allegata alla presente

(Segue: *Testo del Governo*)

legge sia a quella delle disposizioni di cui all'articolo 2 relative alla maggiorazione delle detrazioni ed alla concessione della ulteriore detrazione, in tre ratei di uguale importo nei mesi di luglio, settembre e dicembre 1981 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 4.

Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche le somme corrispondenti alle imposte e agli oneri che sono stati dedotti dal reddito complessivo di precedenti periodi d'imposta concorrono a formare il reddito complessivo del periodo d'imposta nel quale il contribuente ne abbia conseguito lo sgravio, il rimborso o la restituzione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione del primo comma dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per le mensilità di assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, afferenti al periodo 1° gennaio-30 novembre 1973, i presupposti di imposizione si considerano verificati anteriormente al 1° gennaio 1974.

Art. 6.

L'importo di spesa previsto al numero 2) dell'articolo 5 della legge 27 marzo 1976, n. 60, di conversione del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, è elevato fino ad un massimo di lire 1.300 milioni per ciascun esercizio finanziario.

Alla copertura dell'onere di lire 800 milioni per l'anno 1980 e per gli esercizi successivi si provvede con quota di pari importo delle maggiori entrate recate dal decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

legge sia a quella delle disposizioni di cui all'articolo 2 in due ratei di uguale importo nel mese di luglio e in sede di conguaglio di fine anno 1981 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro. La detrazione di imposta prevista nell'articolo precedente sarà computata in sede di conguaglio di fine anno 1981 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Sono prorogate al 31 dicembre 1981 le disposizioni agevolative di cui agli articoli 101, 102, 103, 105, primo comma, 121 e 129, secondo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni.

Sono, altresì, prorogate alla medesima data del 31 dicembre 1981 le disposizioni agevolative ai territori della provincia di Trieste di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, quelle relative alle zone depresse del Centro-Nord e ai territori del comune di Monfalcone, della zona portuale Aussa-Corno e dei comuni di San Canzian d'Isonzo e Staranzano di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, anzidetto.

Art. 8.

Il termine del 31 dicembre 1980 previsto dal primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 31, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1981, relativamente all'applicazione delle agevolazioni in materia di imposte di registro e ipotecarie. Fino alla stessa data è altresì prorogato il termine del 31 dicembre 1980, relativo alla stipula degli atti di primo acquisto di terreni o di edifici anche distrutti o danneggiati, di cui al primo comma dell'articolo 41-*ter* del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, numero 730.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 9.

Il termine del 31 dicembre 1980 stabilito dall'articolo 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, è prorogato al 31 luglio 1981.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

Art. 8.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

TABELLA

IMPOSTA SUL REDDITO
DELLE PERSONE FISICHE

Aliquote percentuali per scaglioni di reddito

Reddito (*scaglione in milioni di lire*)				Aliquota %
		fino a	4	10
oltre	4	»	6	18
»	6	»	9	22
»	9	»	13	26
»	13	»	17	29
»	17	»	21	31
»	21	»	25	33
»	25	»	30	36
»	30	»	35	38
»	35	»	40	40
»	40	»	50	42
»	50	»	60	44
»	60	»	80	46
»	80	»	100	48
»	100	»	125	50
»	125	»	150	52
»	150	»	175	54
»	175	»	200	56
»	200	»	250	58
»	250	»	300	60
»	300	»	350	62
»	350	»	400	64
»	400	»	450	66
»	450	»	500	68
»	500	»	550	70
»	550			72

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA

IMPOSTA SUL REDDITO
DELLE PERSONE FISICHE

Identica.

DISEGNO DI LEGGE n. 126

Art. 1.

Entro il 28 febbraio 1980 il Ministro delle finanze provvede con proprio decreto alla variazione degli importi degli scaglioni di reddito della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in misura percentuale pari al 50 per cento della variazione dell'indice medio ISTAT dei prezzi al consumo per operai ed impiegati registratasi tra il 1976 ed il 1979.

Gli scaglioni di reddito di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, modificati a norma del comma precedente, si applicano per l'anno fiscale 1980.

Art. 2.

Entro il mese di febbraio di ciascun anno, a partire dal 1981, il Ministro delle finanze provvede con proprio decreto alla variazione degli importi degli scaglioni di reddito della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in misura pari alla variazione dell'indice medio ISTAT dei prezzi al consumo per operai ed impiegati registratasi nel corso dell'anno precedente.

Art. 3.

L'importo di cui al primo comma, punto 1), dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è aumentato a lire 108.000.

DISEGNO DI LEGGE n. 1314

Articolo unico.

La tabella allegata alla legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

La tabella allegata si applica a decorrere dalla data delle denunce da presentarsi entro il 1981, afferenti i redditi dell'anno 1980.

TABELLA

Imposta sul reddito delle persone fisiche
Aliquote percentuali per scaglioni di reddito

REDDITO (scaglioni in milioni di lire)	Aliquota %
Fino a 8	8
oltre 8 fino a 10	10
» 10 » » 13	12
» 13 » » 16	14
» 16 » » 19	16
» 19 » » 22	18
» 22 » » 25	20
» 25 » » 28	22
» 28 » » 31	24
» 31 » » 34	26
» 34 » » 37	28
» 37 » » 40	30
» 40 » » 42	32
» 42 » » 44	34
» 44 » » 54	37
» 54 » » 64	40
» 64 » » 84	43
» 84 » » 104	46
» 104 » » 129	50
» 129 » » 154	52
» 154 » » 179	54
» 179 » » 204	56
» 204 » » 254	58
» 254 » » 304	60
» 304 » » 354	62
» 354 » » 404	64
» 404 » » 454	66
» 454 » » 504	68
» 504	70